

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1-12374

**Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 3.2., 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici.**

A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:

Con la deliberazione 4 agosto 2009, n. 43-11965 la Giunta regionale ha dato attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché 21, comma 1, lettere d), e) ed f) della l.r. 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Nello specifico, con la deliberazione sopra citata sono stati disciplinati:

- a) l'elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
- b) i titoli di studio tecnico-scientifici di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- c) le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9 della l.r. 13/2007 e s.m.i. e gli aspetti ad esso connessi;
- e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12 della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- f) il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

Al Paragrafo 3.2. (Requisiti di iscrizione) dell'allegato alla deliberazione n. 43-11965 si stabilisce che sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica:

- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:
  1. laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa associazione professionale;
  2. laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo ordine professionale;
  3. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo ordine professionale;
  4. diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo collegio professionale.

Sulla base degli approfondimenti condotti anche a seguito di osservazioni e documenti prodotti da alcuni Collegi e Ordini professionali, nonché di incontri svolti

con i medesimi e da segnalazioni pervenute anche da singoli professionisti, è emersa la necessità di riformulare il quarto capoverso del Paragrafo 3.2., al fine di meglio specificare i casi e le condizioni di ammissibilità all'iscrizione nel suddetto Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Specificamente, al fine di evitare problemi interpretativi, appare necessario definire più chiaramente quanto enunciato alla lettera b) del predetto capoverso, puntualizzando che sono ammessi all'iscrizione all'Elenco regionale geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze "o, ove necessario," in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza.

Analogamente a quanto già previsto per possessori di diploma di geometra, perito industriale o agrario, anche per gli ingegneri e gli architetti non abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi si reputa opportuno consentire l'iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori a condizione che gli stessi partecipino al corso di formazione e conseguano il relativo attestato di partecipazione con esito positivo.

Inoltre, con nota dell'11 settembre u.s. prot. n. 3621 OR/sg, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha lamentato il mancato espresso riferimento ai propri iscritti nell'ambito della previsione di cui alla lettera c) del quarto capoverso del più volte citato Paragrafo 3.2., rilevando come il diploma di maturità in questione debba ritenersi equipollente a quello di perito agrario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In proposito il predetto Collegio richiama in particolare il disposto di cui all'articolo 15, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425), a mente del quale *"Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo."*

Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza in materia, qualora un provvedimento richieda il possesso di taluni specifici titoli per l'ammissione ad un concorso, ad un particolare beneficio e simili, lo stesso deve ritenersi integrato anche dall'implicita previsione in ordine al carattere abilitante di quei titoli che, seppur non contemplati dal medesimo, sono espressamente previsti come equipollenti da norme di legge di carattere generale, come appare nel caso di specie il precitato articolo 15, comma 8 del D.P.R. 323/1998, a nulla rilevando che l'atto non abbia previsto tale eventualità (sul punto vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1069).

Valutato inoltre che, al di là dei riferimenti normativi e giurisprudenziali soprarichiamati e tenuto conto del contenuto del relativo *cursus studiorum*, nulla osta a che nello specifico punto della deliberazione di cui trattasi siano espressamente richiamati anche i diplomati agrotecnici tra i soggetti che, conseguita l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, all'apposito corso di formazione, possono essere iscritti all'Elenco regionale dei certificatori, si ritiene opportuno procedere alla modifica, nel senso sopra indicato, del punto 4. della lettera c) del quarto capoverso del

Paragrafo 3.2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965.

Tenuto conto delle modifiche che si propone di apportare alle lettere b) e c) del quarto capoverso del citato Paragrafo 3.2. e delle considerazioni pervenute da parte degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, si ritiene altresì che non sussistano condizioni ostative all'inserimento dei medesimi accanto ai geometri e ai periti previsti alla lettera b) dello stesso capoverso del Paragrafo 3.2.

A seguito di maggiori approfondimenti condotti sui titoli di studio tecnico-scientifici previsti alla lettera c) del quarto capoverso del Paragrafo 3.2, è emersa la necessità di rivisitare le disposizioni ivi previste riequilibrando i requisiti di partecipazione al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4 della citata deliberazione attraverso le seguenti modifiche:

- prevedendo il possesso della laurea, in luogo della laurea specialistica, nelle materie già indicate;
- inserendo la laurea in Fisica accanto a quella in Chimica in considerazione delle analogie rilevate nel percorso formativo previsto dai due corsi di laurea;
- eliminando il requisito dell'iscrizione all'ordine, associazione o collegio professionale.

Alla luce delle modifiche sin qui illustrate, si rende conseguentemente necessario apportare alcuni correttivi al quinto capoverso del paragrafo 4.1. relativamente alla qualifica di docente del corso di formazione, al quinto capoverso del paragrafo 4.2. relativo alla diretta ammissione al secondo modulo del corso, nonché al paragrafo 4.4. relativo alla fase di prima attuazione dei corsi di formazione.

Con riferimento, poi, agli aspetti generali relativi alla certificazione energetica, va ricordato che l'articolo 5, comma 6, della l.r. 13/2007 prevede che la certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:

- a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;
- b) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
- c) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.

Con riguardo ai casi di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, va sottolineato che sarebbe senz'altro auspicabile una certificazione comune dell'intero edificio. Là dove però la certificazione riguardi una singola unità immobiliare, l'interessato può fondare la certificazione energetica sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e c), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2.

Conseguentemente, in considerazione delle succitate ipotesi alternativamente previste per la certificazione energetica dalla l.r. 13/2007, risulta necessario riformulare l'ottavo capoverso del Paragrafo 5.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, puntualizzando quanto sopra enunciato con riferimento alla determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto termico centralizzato.

Acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in data 19 ottobre 2009;

visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;

vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 115/2008;  
visto il d.m. 26 giugno 2009;  
visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) il quarto capoverso del Paragrafo 3.2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici è sostituito dal seguente:

“Ne consegue che sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale:

- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:

1. laurea in Ingegneria o in Architettura;
2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
3. laurea in Scienze Ambientali;
4. laurea in Chimica o in Fisica;
5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.”;

2) il quinto capoverso del Paragrafo 4.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall'ente di appartenenza. I soggetti abilitati di cui al paragrafo 3.2, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), per esercitare l'attività di docenti devono aver superato positivamente la verifica finale di cui al paragrafo 4.3.”;

3) il quinto capoverso del Paragrafo 4.2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:

“Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze attinenti al primo modulo, attestate dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio cui è iscritto oppure autocertificate dall'interessato, può richiedere alla Regione l'autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine alla richiesta sono allegati il *curriculum* professionale e le attestazioni o autocertificazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.”;

4) il Paragrafo 4.4. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:

“4.4. Regime transitorio

In fase di prima attuazione, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto, possono essere docenti dei corsi di formazione o commissari d'esame esclusivamente esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o soggetti di cui alle lettere a) e b)

del paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico, previa opportuna verifica dei titoli di ammissione, a cura della struttura regionale competente.”;

5) l’ottavo capoverso del Paragrafo 5.1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 43-11965 è sostituito dai seguenti:

“A mente dello stesso articolo 5, comma 6 della l.r. 13/2007, altra alternativa prevista per le unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato dotato di un impianto termico centralizzato è la certificazione dell’intero edificio. Quest’ultima ipotesi rappresenta senz’altro la soluzione ottimale, sia sotto il profilo della completezza ed esaustività della valutazione energetica dell’immobile sia sotto l’aspetto della convenienza economica per il complesso dei proprietari delle unità immobiliari interessate, in quanto idonea a realizzare economie di scala.

Laddove tuttavia si opti per la certificazione della singola unità immobiliare, l’interessato potrà fondare la certificazione energetica sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)